



COMUNE DI PODENZANO

Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ATTO 21 ANNO 2022

SEDUTA DEL 30/05/2022 ORE 20:00

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 20:00 nella Sala delle adunanze Consiliari, ove è presente il Sindaco Dott. Alessandro Piva, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta mista in videoconferenza i Consiglieri Comunali mediante il programma Teams.

All'appello risultano:

Consigliere	Pres	Ass.	Consigliere	Pres	Ass.
PIVA ALESSANDRO	X		FANZINI MATTEO	X	
PARMEGGIANI PAOLA	X		FRAGNITO CORRADO	X	
SCARAVELLA MARIO	X		BOSELLI RAFFAELLA		X
BITTA MATTIA	X		MURELLI ELENA		X
VEGEZZI ANDREA	X		SPARZAGNI RICCARDO	X	
SANTACROCE ROBERTO	X		SALA KATIA	X	
SCHIPANI CHIARA	X		Totale	11	2

* partecipa alla seduta l'As. Arianna Groppi

Il Vice Segretario Generale DOTT.SSA LISA GALLONELLI provvede alla redazione del presente Verbale. Si da atto che il Consigliere Schipani è collegato in videoconferenza mediante programma GoToMeeting.

La presenza e l'identità personale dei componenti è stata accertata da parte del Vice Segretario Generale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2022.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Alessandro Piva assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

Illustra la proposta il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs.vo 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

DATO ATTO che la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 7 comma 5, lettera c) della suddetta Legge Regionale 23/2011, la definizione dei costi totali del servizio rifiuti urbani e l'approvazione dei Piani Economico - Finanziari rientrano tra le competenze del Consiglio di Ambito;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

RICHIAMATI i commi da 650 a 654 dell'art. 1 L. 147/2013, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

- comma 650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
- comma 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- comma 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b

dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

- comma 653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

- comma 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo 1 della L. 147/2013 che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).

- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;

- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;

- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” ed in particolare l’allegato “Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”;

ATTESO che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività, necessario alla valorizzazione del parametro per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF 2022, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

RICHIAMATA la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

CONSIDERATO che

- la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 all’art. 7 prevede che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 e lo trasmette all’Ente territorialmente competente, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

- lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

- la deliberazione Arera n. n. 15/2022/R/RIF, all’art. 3, stabilisce che l’ETC deve determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario (2022-2025), individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigen-te/i che deve essere in ogni caso garantito;

VERIFICATO che nel territorio comunale è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – ATERSIR, la quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente (E.T.C) previste dalla regolamentazione dell’Autorità ARERA;

DATO ATTO che l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ATERSIR - Ente di Governo dell’ambito con deliberazione CAMB n. 11/2022 dell’11 aprile 2022 ha ritenuto:

- di determinare, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni dell’ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna “gestione” (come definita all’art.1 – Definizioni del TQRIF) dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, e fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigen-te/i che devono essere in ogni caso garantiti;

- di tenere conto, nella costruzione del PEF 2022-2025, degli obblighi e dei livelli di servizio di cui allo schema 1 della matrice TQRIF;

DATO ATTO altresì che l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ATERSIR, con deliberazione del Consiglio CAMB n. 53/2022 del 20/05/2022, ha approvato la predisposizione dei Piani Economici Finanziari (PEF) 2022 - 2025 dei Comuni della Provincia di Piacenza, gestione Iren Ambiente SpA, calcolati in funzione dei costi di esercizio dei Comune e di quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, seguendo le linee previste dall'Autorità, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che l'approvazione formale del PEF costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

DATO ATTO la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF ha confermato anche per il secondo periodo regolatorio il limite di crescita delle entrate da applicare all'utenza, in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza, prevedendo in particolare sia un aggiornamento dei valori dei coefficienti che determinano tale limite, sia la facoltà per l'Ente territorialmente competente di integrare gli obiettivi in termini di qualità del servizio e di ampliamento del perimetro gestionale con l'esigenza di tener conto dell'impatto del decreto legislativo 116/20;

RILEVATO che

- il costo complessivo da porre a base di calcolo per le tariffe Tari da applicare all'utenza, valorizzato nel Piano Economico Finanziario per l'anno 2022 deliberato da ATERSIR (provvedimento Consiglio CAMB n. 53/2022 del 20/05/2022) per il Comune di Podenzano, ammonta ad Euro 1.317.385,31 (al lordo delle detrazioni), di cui parte variabile pari ad euro 887.437,70 e parte fissa pari ad euro 429.947,61;

- le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 ammontano ad € 133.059,24, di cui parte variabile euro 94.048,00 e parte fissa euro 39.011,24;

- il totale delle entrate tariffarie al netto delle detrazioni ammonta a complessivi euro 1.184.326,07, di cui parte variabile euro 793.389,70 e parte fissa euro 390.936,37, cui vanno aggiunti i costi derivanti da sconti da regolamento per complessivi € 75.000 (imputabili alla parte variabile per euro 50.522,67 ed alla parte fissa per euro 24.477,33) e così per complessivi € 1.259.326,07;

Tutto ciò premesso;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 10/04/2014, successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 19 in data 09/05/2014, n. 40 in data 07/08/2014, n.25 in data 30/07/2015, n. 4 in data 30/04/2016, n. 60 in data 29/12/2017, n. 30 in data 23/07/2020 e n. 27 in data 21/06/2021, esecutive ai sensi di legge;

CONSIDERATO che dall'anno 2016 il Comune di Podenzano ha attuato un sistema di raccolta e misurazione puntuale dei rifiuti, basato su una comprovata tecnologia informatizzata di rilevazione della raccolta del rifiuto indifferenziato, che ha permesso di raggiungere importanti risultati in termini di raccolta differenziata ed il riconoscimento di premialità annuali per il raggiungimento e superamento degli obiettivi regionali programmati in tale ambito;

RITENUTO

- di concedere, ex art. 28 comma 2 del Regolamento comunale I.U.C., alle utenze non domestiche che provvedono a proprie spese all'avvio al riciclo/recupero dei rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, la riduzione massima del 41% della quota variabile del tributo, come per le precedenti annualità;

- di confermare anche per l'anno 2022 la "tariffa puntuale del tributo" riducendo, di conseguenza, la parte variabile delle tariffe di base delle utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 34%;

- di prevedere il numero minimo fatturabile degli svuotamenti dei bidoni della raccolta dei rifiuti indifferenziati e che tali quote minime siano ricomprese nella quota variabile addebitata agli utenti anche nel caso in cui gli svuotamenti fossero inferiori alla quota minima stabilita; mentre nel caso in cui gli svuotamenti fossero in numero superiore, prevedere di addebitare all'utente, per ogni svuotamento aggiuntivo rispetto alla quota minima, una somma variabile a seconda della volumetria dei contenitori di raccolta che sarà conguagliata a debito nella prima bollettazione utile dell'anno 2022;

- di confermare i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche confermano le scelte operate negli anni precedenti in regime di TIA, TARES, TARI considerate equilibrate al fine di contenere gli aumenti di tariffa;

CONSIDERATO che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dal regolamento comunale TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 trovano copertura negli appositi stanziamenti di spesa del bilancio di previsione dell'anno 2022, mentre le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni diverse dalle precedenti sono state valutate ai fini del calcolo delle tariffe TARI 2022;

VISTI i prospetti delle tariffe 2022 della Tassa sui Rifiuti – TARI, uniti alla presente deliberazione in:

- "Allegato 1" Tariffe TARI per le utenze domestiche;

- "Allegato 2" Tariffe TARI per le utenze non domestiche;

- "Allegato 3" Tariffe TARI Puntuale per le utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO che le previsioni di gettito del tributo sui rifiuti, iscritte nel Bilancio di Previsione, sono coerenti con l'applicazione delle tariffe TARI individuate dal presente atto;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal Decreto-legge del 17/05/2022 n. 50:

5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

CONSIDERATO che

- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito dall'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, al 31 maggio 2022;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale stabilita con provvedimento del Presidente della Provincia di Piacenza n. 131 del 1° dicembre 2021, per l'anno 2022, nella misura del 5% sull'importo del tributo;

VISTO

- il D.M. 1° Luglio 2020 relativo alle modalità di riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA);

- il vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il vigente Regolamento generale delle Entrate;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1, lett. b), della L. n. 213/2012:

- del funzionario Responsabile del Servizio associato Tributi e Catasto per quanto attiene la regolarità tecnica;

- del funzionario Responsabile del Servizio Finanziario associato per quanto attiene la regolarità contabile,

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Aperta la discussione intervengono.

Prende la parola il Consigliere Scaravella per chiedere se il Comune ha avuto benefici dalla vendita della plastica e del vetro, dato che il loro prezzo è aumentato.

Il Sindaco risponde di no dato che oggi il Comune non introita più il 100% del prezzo di vendita.

Scaravella riprende la parola per sollecitare l'Amministrazione a fare informazione sulla raccolta differenziata affinché la popolazione venga sensibilizzata. Inoltre chiede se vengono fatti controlli rispetto ai contenuti dei diversi cassonetti.

Il Sindaco si dice d'accordo rispetto all'informazione rivolta ai cittadini e comunica la periodicità dei controlli posti in essere dal gestore che non ha segnalato un peggioramento della situazione se non rispetto al contenuto della benna del verde.

Conclude il Consigliere Scaravella per segnalare che rispetto a prima il controllo effettuato è minore e minori sono le persone sanzionate.

CON VOTI espressi nei modi di legge, riportanti il seguente esito:

PRESENTI N. 11 VOTANTI N. 9 - ASTENUTI N. 2 (Sala, Sparzagni)

CON VOTI FAVOREVOLI N. 8 - VOTI CONTRARI N. 1 (Scaravella)

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** per l'anno 2022 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), come risultanti dai prospetti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - "Allegato 1" Tariffe TARI per le utenze domestiche;
 - "Allegato 2" Tariffe TARI per le utenze non domestiche;
 - "Allegato 3" Tariffe TARI Puntuale per le utenze domestiche e non domestiche;
- 3) **DI DARE ATTO** che:

- sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura del 5% stabilita con provvedimento del Presidente della Provincia di Piacenza n. 131 del 1° dicembre 2021;

- le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dal regolamento comunale TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 trovano copertura negli appositi stanziamenti di spesa del bilancio di previsione dell'anno 2022, mentre le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni diverse dalle precedenti sono state valutate ai fini del calcolo delle tariffe TARI 2022;

- le tariffe di cui al punto precedente consentono la copertura dei costi del piano finanziario 2022 del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Podenzano entro i limiti di crescita fissati dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (Egato), deliberazione ATERSIR - CAMB n. 53/2022 del 20 maggio 2022;

- 4) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs.vo 360/98.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere all'approvazione delle Tariffe Tari 2022, entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, attualmente fissato al 31 maggio p.v.;

con separata votazione, espressa nei modi di legge, riportanti il seguente esito:

PRESENTI N. 11 VOTANTI N. 9 - ASTENUTI N. 2 (Sala, Sparzagni)

CON VOTI FAVOREVOLI N. 8 - VOTI CONTRARI N. 1 (Scaravella)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.

Letto, confermato e firmato digitalmente:

Il Sindaco - Presidente
Dott. Alessandro Piva

Il Vice Segretario
Dott.ssa Lisa Gallonelli



COMUNE DI PODENZANO
Provincia di Piacenza

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 297/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Il 27/05/2022

Il Responsabile del Servizio
TRIBUTI/CATASTO
Maria Rossi



COMUNE DI PODENZANO
Provincia di Piacenza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 297/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole.**

Il, 27/05/2022

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

COMUNE DI

PODENZANO

TARIFE TASSA RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE

ANNO DI RIFERIMENTO:			2022	
UTENZE DOMESTICHE	Coeff. Quota fissa	Coeff. Quota variabile	QUOTA FISSA (1)	QUOTA VARIABILE (1)
Componenti	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/Utenza
1	0,8	1,0	0,113934	54,820694
2	0,94	1,6	0,133873	87,713111
3	1,05	2,0	0,149539	109,641388
4	1,14	2,2	0,162357	120,605527
5	1,23	2,9	0,175174	158,980013
6	1,3	3,4	0,185143	186,390360

(1) Importi al netto di Addizionale Provinciale (5 %)

RIDUZIONE SU QUOTA VARIABILE	34,00%
-------------------------------------	---------------

COMUNE DI		PODENZANO				
TARIFE TASSA RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2022						
UTENZE NON DOMESTICHE		Kc	Kd	QUOTA FISSA (1)	QUOTA VARIABILE (1)	TARIFFA TOTALE (1)
Cat	Descrizione		Kg/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28	0,451523	0,522100	0,973623
2	Cinematografi e teatri	0,36	2,50	0,406370	0,397942	0,804312
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	7,21	0,677284	1,147666	1,824950
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21	0,993350	1,147666	2,141016
5	Stabilimenti balneari	0,38	4,16	0,428946	0,662176	1,091122
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22	0,575691	0,671727	1,247418
7	Alberghi con ristorante	1,42	11,65	1,602905	1,854412	3,457317
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88	1,219111	1,413491	2,632602
9	Case di cura e riposo	1,00	10,22	1,128807	1,626789	2,755596
10	Ospedali	1,07	9,68	1,207823	1,540833	2,748656
11	Uffici, agenzie	1,07	12,45	1,207823	1,981753	3,189576
12	Banche ed istituti di credito e studi professionali	0,61	7,55	0,688572	1,200990	1,889562
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	14,78	1,591617	2,352635	3,944252
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78	2,031852	2,352635	4,384487
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,71	5,86	0,801453	0,932777	1,734230
16	Banchi di mercato durevoli					
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1,03	12,12	1,162671	1,929225	3,091896
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	12,12	1,162671	1,929225	3,091896
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	8,95	1,230399	1,424634	2,655033
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	7,53	0,733724	1,198603	1,932327
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	8,91	0,925621	1,418267	2,343888
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	34,00	6,287452	5,412017	11,699469
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	36,00	5,474712	5,730371	11,205083
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44	4,470074	5,163701	9,633775
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	22,76	3,115506	3,622868	6,738374
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,07	17,00	2,336629	2,706008	5,042637
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	38,50	8,093543	6,128313	14,221856

28	Ipermercati di generi misti	1,56	17,65	1,760938	2,809473	4,570411
29	Banchi di mercato generi alimentari					
30	Discoteche, night club	1,04	12,12	1,173959	1,929225	3,103184

(1) Importi al netto di Addizionale Provinciale (5 %)

RIDUZIONE SU QUOTA VARIABILE	34,00%
-------------------------------------	---------------

COMUNE DI PODENZANO

TARIFFARIO TARI TRIBUTO DPR 158/99 PUNTUALE

ANNO DI RIFERIMENTO: 2022

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE		
LISTINO PREZZI €/SVUOTAMENTO per tipo contenitore		
Volumetria contenitori		€/Vuotatura
40	litri	€ 1,60
120	litri	€ 4,80
240	litri	€ 6,90
360	litri	€ 10,40
660	litri	€ 18,50
1000	litri	€ 28,10
1100	litri	€ 30,90
1700	litri	€ 47,70
Benna 5000 litri	litri	€ 161,90
Minicassoni 7000 litri	litri	€ 226,60
Minicassoni 8000 litri	litri	€ 259,00
Minicassoni 10000 litri	litri	€ 323,70
Container 18000 litri	litri	€ 582,70
Container 23000 litri	litri	€ 744,50
Container 28000 litri	litri	€ 906,40
Compattatore 20000 litri	litri	€ 780,00

NUMERO SVUOTAMENTI MINIMI ADDEBITABILI ANNUI UTENZE DOMESTICHE						
Contenitore	Componenti Famiglia					
	1	2	3	4	5	6
Mastello 40 litri	12	18	24	30	36	36
Bidone 120 litri	4	6	8	10	12	12

Agevolazioni art. 28 comma 8 Regolamento IUC: non addebito degli svuotamenti eccedenti
 - famiglie con bambini età inferiore a 30 mesi
 - famiglie con anziani / invalidi che utilizzano presidi medico sanitari

NUMERO SVUOTAMENTI MINIMI FATTURABILI ANNUI UTENZE NON DOMESTICHE	
n.	12

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Listino prezzi per rimborso spese forfettario per mancata restituzione contenitore rifiuti indifferenziato entro 60 gg. dalla cessazione dell'utenza

CONTENITORI VOLUMETRIA IN LITRI	euro
40	€ 20,00
120	€ 40,00
240	€ 60,00
360	€ 90,00
660	€ 130,00
1000	€ 200,00
OLTRE LITRI 1000	€ 350,00